



Decisione n. 2059 del 3 dicembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 25 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 2994, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte Ricorrente - in relazione ad un'operatività posta in essere tramite l'Intermediario dei cui servizi d'investimento si avvaleva, avente ad oggetto azioni emesse dall'allora banca controllante, poi incorporato nell'odierno resistente - lamenta che:

- *“In data 19/11/2009 [...] veniva indotta [...] ad acquistare n. 100 azioni della Banca [Ex Capogruppo]”;*
- *“L'operazione veniva suggerita dall'addetto al servizio della Banca che non forniva alcuna informazione in ordine all'investimento in questione e al*

rischio connesso, ma si limitava a mettere in risalto [...] i vantaggi dello strumento finanziario proposto”;

- *“Una volta ottenuto l’assenso del cliente, la banca provvedeva ad espletare, solo formalmente, gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell’operazione”;*
- *“In data 19/11/2009 veniva quindi aperto il contratto di deposito titoli [...] e compilato il questionario [...] nel citato questionario [il Ricorrente] affermava di non avere esperienza professionale correlata al settore finanziario e dichiarava come proprio obiettivo quello di ‘proteggere il capitale investito’”.*

In relazione all’investimento sopra descritto, il Ricorrente lamenta diverse irregolarità nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza e di collocamento afferenti, tra l’altro a:

- *violazione “delle norme di comportamento espressamente previste dalla normativa Mifid ed in violazione degli articoli 27-28-29-39-40-41 del regolamento Consob 16190/07”, dal momento che l’Intermediario “non ha esitato a collocare il ‘prodotto’ in presenza di una operazione chiaramente inadeguata al profilo del cliente”;*
- *valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell’operazione proposta, in quanto il Ricorrente non possedeva il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario consigliato comportava, “dovendo intendersi la sua conoscenza ed esperienza al più riferibile alle azioni come tipicamente intese (ossia, essenzialmente quali azioni di società quotate). Infatti, le azioni illiquide, come quelle oggetto della presente indagine, risultano semmai assimilabili ad altri prodotti finanziari tra i quali, ad esempio, i derivati OTC che, insieme a tutta una serie di altri prodotti derivati, [il Ricorrente], in sede di profilatura Mifid, aveva dichiarato di non conoscere”.*

Il Ricorrente afferma di essersi rivolto all’Intermediario *“chiedendo la restituzione delle somme investite e lamentando, tra le altre cose, di non aver mai ricevuto informazioni circa il progressivo degrado delle condizioni finanziarie*

della [ex Capogruppo], né dei rischi di perdita del capitale investito, senza tuttavia ottenere alcun riscontro”. Ciò stante, il Ricorrente, in data 2 agosto 2016, inviava alla Banca reclamo, svolgendo le predette doglianze e avanzando contestualmente richiesta documentale in relazione all’operatività oggetto di contestazione. Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il Ricorrente in data 25 settembre 2017 inviava nuovo reclamo alla Banca incorporante, che lo riscontrava negando ogni sua responsabilità per difetto di legittimazione passiva. Pertanto, egli si è rivolto all’ACF chiedendo di “*accertare e dichiarare la violazione, da parte [della Banca] degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza e, conseguentemente, condannare [la Banca] al risarcimento integrale della perdita subita dall’investitore, pari ad Euro 6.070,00 per come esposto nella allegata perizia tecnica, oltre alle spese di assistenza legale e di consulenza tecnica.*”

2. In fatto, l’Intermediario conferma che il Ricorrente risulta titolare di n. 101 Azioni, “*acquistate/ricevute per stacco dividendo*” per un controvalore di acquisto pari ad € 6.312,50.

In diritto, evidenzia che costituiscono oggetto del ricorso doglianze relative alla commercializzazione di azioni della Banca Popolare di..., posta in liquidazione coatta amministrativa con il D.L. n. 99/2017, e che, in virtù di quanto previsto dall’art. 3 di tale decreto, dette contestazioni rientrerebbero nell’ambito di esclusiva competenza della banca in l.c.a., allora capogruppo di Banca..., oggi incorporata nella resistente, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti dell’odierna resistente.

Al riguardo riassume le vicende che hanno interessato la cessione della banca in questione e che hanno portato ad individuare la medesima come soggetto cessionario; vicende che hanno trovato esecuzione secondo le previsioni del citato Decreto, nonché del “*Contratto di cessioni*”, sottoscritto il 26 giugno 2017, e dei successivi atti contrattuali quali il “*Contratto di Ritransferimento di Crediti e Partecipazioni*” del 10 luglio 2017, l’*Addendum* al predetto Contratto di Ritransferimento e il *Secondo Atto Ricognitivo del Contratto di Cessione*, sottoscritto in data 17 gennaio 2018.

In sintesi la resistente richiama, in primo luogo, la previsione dell'art. 3.1.4, lett. b (iv) del contratto di cessione (e del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b del D.L. n. 99/2017) che, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca allora capogruppo, stabilisce l'esplicita esclusione dal perimetro di cessione delle responsabilità inerenti fattispecie quale quella in esame, derivanti o comunque connesse con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA: tali esclusioni, secondo l'Intermediario, *“sono da riferirsi anche alle corrispondenti passività potenziali in capo a Banca...”*.

L'intermediario sottolinea, sul punto, che le operazioni di commercializzazione oggetto di contestazione sono state poste in essere dalla banca incorporata in esecuzione delle politiche di vendita definite dall'allora capogruppo e, dunque, sotto la sua direzione e controllo, conclusivamente chiedendo di riconoscere che la controversia in esame rientra nell'ambito di competenza dell'allora Capogruppo.

Nulla è stato eccepito con riguardo al merito dei fatti occorsi.

3. Nelle deduzioni integrative il Ricorrente reitera la *“richiesta di risarcimento danni rivolta all' [Intermediario] che ha agito, non come 'mero esecutore nella rete commerciale', ma come Banca dotata di personalità giuridica distinta da quella della Capogruppo”*, sottolineando il profilo illiquido delle azioni in questione e precisando che la condotta dell'Intermediario integrerebbe anche violazione *“dell'art. 21 TUF, degli artt. 39 e 41 Reg. Consob n. 16190/07, degli art. 23 e segg. Reg. Consob/Banca d'Italia 29.10.07 anche in relazione a pratiche commerciali scorrette, ex art. 21 del codice del consumo, e lesive di diritti ed interessi del consumatore ex art. 2 C.d.C.,”* nonché violazione *“dell'art. 2358 c.c., che fa assoluto divieto di commercializzazione di azioni proprie, non vertendosi nelle ipotesi di esclusioni previste dalla norma, e non sussistendo le condizioni e le garanzie richieste dalla predetta norma”*.

4. Nelle repliche finali l'Intermediario reitera quanto già esposto nelle prime deduzioni e, a supporto di ciò, richiama anche i provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Commissione Europea, a suo dire confermativi della carenza di

legittimazione passiva delle banche al tempo controllate dalle banche poi poste in l.c.a. ai sensi del d.l. n. 66/2017.

DIRITTO

I. L'Intermediario, in sede deduttiva, ha sollevato esclusivamente l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva derivante dalle vicende che hanno interessato la banca emittente in l.c.a., dal che deriverebbe la propria estraneità al presente procedimento e, dunque, l'inammissibilità del ricorso.

Orbene, questo Collegio si è espresso in più occasioni sull'argomento, nel senso di non condividere la ricostruzione del contesto normativo di riferimento proposta dalla resistente. E' vero, infatti, che il D.L. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche in questione, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava la banca ora incorporata nella resistente, in deroga all'ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB e, tuttavia, *“vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”*. Il Collegio ha sottolineato, inoltre, che un'interpretazione estensiva della predetta norma, oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, sarebbe *“eversiva del sistema e gravemente sospetta d'incostituzionalità”*, in quanto essa *“postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”*.

Ne deriva che la disciplina del D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare parte resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni e obbligazioni dell'allora Capogruppo del soggetto collocatore, poi incorporato nell'odierno resistente e che, *“al più tale disciplina può semmai far sorgere un domani*

– ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti – i presupposti affinché l’intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della l.c.a cedente sulla base di eventuali previsioni e garanzie del contratto di cessione di asset, tra cui le partecipazioni del capitale del resistente, per l’esistenza di un maggior passivo della controllata non preventivato all’atto di acquisto” (tra le tante, le Decisioni n. 309 del 2 marzo 2018; n. 807 del 30 agosto 2018, n. 1219 del 14 dicembre 2018 e n. 1300 del 7 gennaio 2019).

2. Nel merito, come già sopra rilevato, parte resistente non ha introdotto argomentazioni difensive, con ciò assumendo rilevanza il principio processual-civilistico di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1 c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli. In presenza di fattispecie analoghe il Collegio si è già espresso nel senso di ritenere applicabile detto principio, essendo ciò “coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell’intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall’art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l’inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l’intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest’ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l’ACF, ai sensi del disposto dell’art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che «l’intermediario trasmette all’Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l’Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema” (Decisioni ACF del 22 marzo 2018, n. 348 e 349, da ultimo Dec. n. 946 del 16 ottobre 2018 e Dec. n. 956 del 17 ottobre 2018).

Ciò risulta di per sé sufficiente a far pervenire a un conclusivo giudizio di fondatezza delle doglianze del Ricorrente; deve quindi ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che l’Intermediario abbia agito in violazione degli obblighi

di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di prestazione di servizi di investimento.

Né sono rinvenibili in atti elementi idonei a revocare in dubbio le doglianze di parte ricorrente.

Venendo, dunque, alla quantificazione del danno occorso, dagli atti emerge che si tratta di una operazione di acquisto per un investimento pari a € 6.250,00. Tale importo, debitamente rivalutato, si attesta a € 6.712,22, su cui spettano gli interessi legali dal dì del reclamo fino al soddisfo.

4. Va, invece, respinta la domanda del Ricorrente di rimborso dei costi correlati alla redazione della consulenza tecnico contabile presentata con il ricorso, per complessivi € 599,51 e all'assistenza stragiudiziale prestata dal procuratore, per € 960,00. Infatti, tali importi non possono essere qualificati come un danno che sia *“conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario”*, restando esclusi dal novero dei danni deducibili avanti l'Arbitro, come determinato dall'art. 4, comma 3 del Regolamento concernente l'ACF, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in tal senso, v. *ex multis* Decisione n. 96 del 26 ottobre 2017 e Decisioni nn. 231, 232 e 234 del 31 gennaio 2018).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di euro 6.712,22, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi